**Disciplinare di incarico per prestazioni d’opera intellettuale rese nei confronti di committenti privati.**

L’anno xxxx, addì xx del mese di xxxxxxxx in Grottaglie tra il sottoscritto Mario Rossi, nato a xxxxxxxxxxxxx, residente a xxxxxxxxxxxx in via xxxxxxxxxxxxx, cod. fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxx, di seguito denominato “Committente”

e il

ing. Giuseppe Santoro, di seguito indicato come “Professionista”, con studio in Grottaglie alla via Pacinotti n° 14 (cod.fisc. -, p.iva -) iscritto all’Albo professionale degli ingegneri della provincia di Taranto al n° -,

premesso che

1. il Committente è proprietario di

sito nel Comune di XXXXXXXXXXXXX alla via XXXXXXXXXXXXX d’ora in avanti denominato “immobile”;

1. il Committente intende realizzare sull’immobile i lavori di seguito descritti e dichiara di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza;
2. il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente risolti;
3. iI Professionista si dichiara interessato ad accettare il relativo incarico professionale di cui al presente Disciplinare alle condizioni di seguito riportate;
4. iI Professionista dichiara altresì di disporre delle risorse e capacità organizzative adeguate per l’esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente Disciplinare;

tutto quanto sopra premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

***Art. 1 NATURA E OGGETTO DELL’INCARICO***

Il Committente affida al Professionista, che accetta l’incarico fiduciario per la redazione di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i lavori di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX per un importo presunto delle opere di € (diconsi euro ) oltre I.V.A., al lordo dello sconto offerto dall’Impresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

***Art. 2 PRESTAZIONI RISCHIESTE AL PROFESSIONISTA E PRESTAZIONI ESCLUSE***

L’incarico professionale prevede le seguenti prestazioni:

Si intendono escluse dal presente disciplinare le seguenti prestazioni:

* quanto esplicitamente non precisato o descritto.

Tali prestazioni, ove richieste, dovranno essere riconosciute al professionista incaricato previa determinazione del relativo compenso ai sensi del successivo

art. 6 e concordate con il Committente tramite apposito disciplinare integrativo.

Inoltre, qualora il Professionista sia chiamato dal Committente a sovrintendere,

coordinare e verificare l’esecuzione di prestazioni professionali affidate da quest’ultimo a terzi al fine di garantire la coerenza finale del progetto, al Professionista dovrà essere riconosciuto un compenso integrativo di quello qui convenuto.

***Art. 3 DOCUMENTAZIONE DA FORNIRSI DA PARTE DEL COMMITTENTE***

Il Committente è tenuto a fornire al Professionista, prima dell’espletamento dell’incarico, la seguente documentazione, della quale garantisce / non garantisce la perfetta corrispondenza allo stato di fatto:

1.

2.

pari obbligo sussiste fino ad esaurimento della prestazione.

Il Committente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del Professionista la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico. A tal fine, il Professionista dichiara ed il Committente prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Committente.

Il Committente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato.

***Art. 4 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO***

Il Progettista svolgerà l’incarico attenendosi agli obbiettivi tecnici ed economici

definiti preventivamente con il Committente.

Il Professionista è tenuto a svolgere con competenza e diligenza l’incarico e ad

eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dell’oggetto dell’incarico.

L’incarico verrà svolto in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun

vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del contributo

complementare di collaboratori di propria fiducia, senza alcun aggravio di costi per il Committente.

Eventuali prestazioni specialistiche non comprese nel presente accordo potranno

essere affidate a terzi con incarico diretto da parte del Committente (es. impiantisti, geologi…), con espressa esenzione del Professionista da qualsiasi responsabilità in merito.

Nello svolgimento dell’incarico il professionista avrà cura di prendere tutti i contatti che si rendessero necessari con gli organi, enti ed organismi competenti,

curando tutti gli adempimenti indispensabili ed opportuni per garantire l’espletamento delle prestazioni sopraindicate.

Negli elaborati inerenti l’incarico dovranno essere chiaramente ed esaurientemente riportati e descritti, con chiara simbologia, tutti gli interventi oggetto di prestazione professionale.

Gli eventuali elaborati grafici dovranno essere predisposti in idonea scala in relazione al livello di progettazione previsto dall’incarico.

Gli elaborati sopraelencati saranno presentati al Committente in n° 1 copia cartacea. Eventuali copie aggiuntive richieste, anche su supporto informatico, dal Committente saranno imputate al costo.

***Art. 5 TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO***

Fermo restando quanto specificato all’art. 3 circa gli obblighi del Committente a fornire il necessario materiale per l’espletamento del lavoro, l’incarico così come descritto all’art. 2 verrà sviluppato e completato entro i seguenti termini, salvo cause di forza maggiore:

1.

2.

3.

La redazione di varianti (di cui al successivo art. 8) potrà comportare una modifica dei tempi contrattuali, la cui entità verrà determinata di comune accordo tra il Committente ed il Professionista incaricato.

Non saranno computati nei periodi precedentemente esposti i tempi necessari

per l’ottenimento dei pareri autorizzativi degli Enti preposti (VV.FF., Soprintendenza Beni Ambientali, A.S.L., Comune, etc.), qualora richiesti, ed i tempi per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

***Art. 6 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO***

L’onorario ed il rimborso delle spese per le prestazioni del Professionista indicate

all’art. 2 , determinati tenendo conto (come previsto dall’art. 9 D.L. n.1/2012 come convertito dalla Legge n. 27/2012) delle prestazioni tecniche da svolgere, del grado di complessità dell’opera da progettare/realizzare e nel rispetto della dignità della professione in relazione all’art. 2233 del Codice Civile, ammontano in via presuntiva a complessivi netti € (diconsi euro )

così distinti per le fasi principali in cui si articola l’incarico:

* per €
* per €
* totale onorario e spese (netti) €

A tali importi vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell’incarico e dovuti ai sensi di legge all’atto della fatturazione delle prestazione.

I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie all’espletamento dell’incarico. Le eventuali anticipazioni per conto del Committente, esenti da I.V.A. ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 633/72 e s.m.i. quali

bolli e diritti vari, saranno rimborsate a parte, previa documentazione delle spese sostenute.

Il costo relativo all’eventuale visto di liquidazione della parcella da parte dell’Ordine di appartenenza del Professionista sarà a carico di chi ne avrà fatto richiesta.

Al variare dell’opera nella sua forma, consistenza (anche economica) e complessità, dovrà essere rideterminato l’importo del compenso con l’aggiornamento scritto del presente disciplinare.

Per le prestazioni a vacazione verrà corrisposto al Professionista incaricato l’importo di €/h 75,00, all’aiuto laureato €/h 50,00, all’aiuto di concetto €/h 35,00

(+ contrib. previd. + I.V.A.).

***Art. 7 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE***

L’onorario e i compensi di cui all’art. 6 del presente disciplinare saranno corrisposti, previa presentazione di nota pro forma, come segue:

1. acconto pari al % alla firma del presente disciplinare (€ );
2. acconto pari al % entro il xx.xx.xxxx;
3. saldo entro 30 giorni dalla presentazione della nota finale.

Ogni singola prestazione sarà pagata dal Committente al compimento della stessa e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, cui seguirà regolare fattura che sarà emessa al momento del ricevimento del versamento ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i..

***Art. 8 VARIANTI E REVISIONI DELL’ACCORDO***

Il Professionista è tenuto, nei limiti dell’incarico ricevuto, ad introdurre, negli elaborati sopra descritti anche se questi fossero stati già ultimati, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della sottoscrizione del presente incarico.

Ove intervenissero esigenze, normative e/o atti amministrativi successivi alla sottoscrizione dell’incarico, tali da comportare variazioni nell’impostazione progettuale, il Professionista sarà tenuto ad introdurre le necessarie modifiche e /o integrazioni, ma avrà diritto al compenso, da convenire preliminarmente tra le

parti, per le modifiche da apportare.

Nell’eventualità che, in corso di esecuzione della prestazione, il Committente ritenga necessario introdurre modifiche e/o aggiunte a quanto stabilito all’art. 2, il Professionista, previa definizione del relativo compenso integrativo, da perfezionarsi con nuove ulteriori pattuizioni contrattuali, sarà tenuto a modificare

e/o redigere gli elaborati a tal fine richiesti.

La realizzazione di opere aggiuntive o variate è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Committente, in particolare quando ciò comporti un

aumento del costo complessivo dei lavori; fanno eccezione quelle modifiche di dettaglio disposte in corso d’opera dal Direttore dei lavori non richiedenti varianti

ai sensi della normativa vigente e comportanti esclusivamente un aumento non superiore al 5% (10% per le ristrutturazioni) dell’importo inizialmente approvato ed appaltato dal Committente, la cui autorizzazione rientra nella discrezionalità del Direttore Lavori medesimo.

Il presente incarico dovrà essere ridefinito, per quanto riguarda il compenso e le tempistiche previste, anche qualora si verifichi un ritardo superiore a 120 giorni nell’esecuzione dei lavori non imputabile al professionista.

La ridefinizione dovrà essere stipulata per iscritto e sottoscritta dalle parti.

Ove le parti, nel termine di 30 giorni dalla richiesta avanzata da una di esse non raggiungano una pattuizione sulla revisione del presente accordo, esso si risolverà automaticamente e al Professionista dovrà essere corrisposto il compenso professionale e il rimborso spese per il lavoro fatto e/o predisposto sino alla data di risoluzione con maggiorazione del 25%.

Nel periodo compreso tra la revisione dell’accordo e l’eventuale risoluzione, il Professionista eseguirà quanto strettamente necessario per evitare pregiudizio al Committente; il versamento del compenso professionale e delle spese dovrà comunque essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, cui seguirà l’emissione di regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

***Art. 9 MAGGIORAZIONE PER SUDDIVISIONE IN LOTTI***

Ove il Committente, successivamente alla data dell’incarico, procedesse per lotti alla fase di progettazione e/o nella fase di appalto e/o di realizzazione dell’opera, stante il maggior impegno ed i maggiori oneri in capo al Professionista

rispetto al presente Disciplinare, si procederà a una revisione dei compensi spettanti al Professionista stesso, che andranno ridefiniti in base al nuovo programma lavori.

***Art. 10 PROROGHE, PENALI***

Nell’eventualità di ritardi nell’espletamento dell’incarico per cause non imputabili

al Professionista, il Committente concederà per iscritto proroghe al termine di espletamento dell’incarico fino alla cessazione della causa impeditiva, e, nel caso in cui tale ritardo, su una o più fasi, superasse del \_\_\_\_\_% i termini previsti per le fasi convenute nel precedente art. 5, il Professionista avrà diritto ad un adeguamento del compenso da definirsi tra le parti con integrazione del presente disciplinare.

Qualora il Professionista non ottemperasse al termine per l’espletamento dell’incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito dall’art. 5, maggiorato delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili al Professionista incaricato, verrà applicata una penale del 1 % per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase interessata, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista. Le suddette percentuali saranno calcolate sull’onorario relativo alla singola fase oggetto del ritardo.

***Art. 11 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’INCARICO, RECESSO E RISOLUZIONE***

Il Committente potrà, a propria discrezione e dandone comunicazione scritta al Professionista, richiedere la sospensione temporanea dell’esecuzione delle prestazioni. Nel caso, il Committente corrisponderà al Professionista, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sospensione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite sino alla data della sospensione previa emissione di relativa nota proforma, a cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

Salvo successivo diverso accordo tra le Parti, l’incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni tecniche per le quali il Committente non dia istruzione al Professionista di riprendere l’esecuzione entro 3 mesi dalla comunicazione di sospensione. In tal caso il Committente dovrà versare al Professionista, a saldo delle prestazioni eseguite, una cifra aggiuntiva pari al 25%

(venticinquepercento) sui compensi dovuti fino al momento della sospensione, da liquidarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, a cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

È fatto espressamente salvo il diritto del Professionista al risarcimento degli eventuali danni, di cui dovrà essere data dimostrazione.

La sospensione comporterà l’automatica esenzione del Professionista da qualsiasi

responsabilità per il periodo di efficacia della stessa.

Il Committente potrà recedere dal contratto, rimborsando al Professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta. Nel caso in cui l’incarico professionale dovesse essere sospeso in via definitiva per cause non imputabili al Professionista incaricato, allo stesso verrà corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa ed onere accessorio, oltre al compenso in proporzione all’incarico eseguito, una maggiorazione del 25%, fatti salvi ulteriori maggiori importi derivanti da eventuali danni da esso subiti. Qualora vengano a mancare i presupposti per l’espletamento dell’incarico, il Professionista potrà recedere dall’incarico medesimo, dandone preventiva comunicazione al Committente; in tal caso non spetteranno al Professionista gli incrementi sull’onorario di cui ai commi precedenti, fatto salvo che il recesso dall’incarico avvenga per cause non imputabili al Professionista stesso.

***Art. 12 Obblighi del Committente***

Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui all’art. 7 del presente contratto, spettano al Professionista, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura stabilita dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, pari al tasso BCE in vigore

nel semestre in cui è maturato il credito maggiorato di 7 punti percentuali.

***Art. 13 COPERTURA ASSICURATIVA***

Il Professionista dichiara, in applicazione dell’art. 9 c. 4 della Legge n°27 del 24/03/2012, di essere in possesso di Polizza Assicurativa n° \_\_\_\_\_, stipulata con

(Compagnia) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ a copertura dei danni provocati

dall’esercizio della professione, per un massimale di €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Art. 14 PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI***

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo.

Il Professionista si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria

dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente, potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Progettista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del progettista.

La proprietà intellettuale è riservata al Progettista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal

Committente.

***Art. 15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE***

In caso di contestazione sui compensi spettanti al Professionista nonché sulle prestazioni oggetto del presente disciplinare, se non risolta in via bonaria nel termine di 30 giorni, la stessa verrà sottoposta in funzione conciliativa all’Ordine

professionale competente per iscrizione del Professionista. Tale parere sarà accettato da entrambe le parti.

Tutte le ulteriori controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente

allo svolgimento dell’incarico che non si fossero potute definire in via bonaria e, comunque, previo espletamento delle modalità riportate al comma 1, nel termine di 90 giorni dalla mancata conciliazione, saranno deferite al Tribunale territorialmente competente.

***Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI***

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile artt. 2222 e successivi, dal codice deontologico dell’Ordine di appartenenza del Professionista, e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.

Per quanto concerne l’incarico affidato, il Professionista elegge il proprio domicilio in Via Pacinotti, 14 Grottaglie (TA).

Si dà atto che il presente disciplinare sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d’uso, con onere a carico del richiedente.

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della Privacy di cui al D. Lgs. 163/2003 e s.m.i., autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali, eccetto quelli sensibili, per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture amministrative, fermo restando quanto previsto all’art. 14 circa la proprietà intellettuale.

Ogni deroga o modifica al presente disciplinare sarà valida ed efficace solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto dalle parti.

II presente Disciplinare annulla e sostituisce ogni altro accordo, sia scritto che orale, intercorso tra le Parti avente ad oggetto le stesse attività di cui al Disciplinare medesimo.

Le Parti danno atto che il presente Disciplinare è stato negoziato e concluso in

base a condizioni e ad un testo congiuntamente elaborati.

Il presente contratto è formato da n° \_\_\_\_\_ pagine e n° \_\_\_ allegat\_\_ denominat\_\_\_

Letto e firmato dalle parti per accettazione in ogni sua pagina.

Grottaglie,

IL COMMITTENTE IL PROFESSIONISTA

Il Professionista accettando l’incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l’espletamento del proprio mandato professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono espressamente approvati i seguenti articoli del disciplinare di incarico: art. 4 (modalità di espletamento dell’incarico); art. 6 (determinazione del compenso); art. 10 (proroghe, penali); art. 11 (sospensione temporanea dell’incarico, recesso e risoluzione); art. 12 (obblighi del committente); art. 15 (definizione delle controversie).

IL COMMITTENTE IL PROFESSIONISTA